Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 settembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. 793.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, animati dal desiderio di concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni,

si sono accordati su quanto segue:

Articolo I.

(1) Le imposte oggetto della presente Convenzione sono:

(*a*) nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna;

(*b*) in Italia: la imposta di successione e la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia.

(2) La presente Convenzione si estende anche ad ogni altra imposta di carattere sostanzialmente analogo alle imposte di cui al paragrafo (1), che possa essere applicata in Gran Bretagna o in Italia in epoca posteriore alla firma della presente Convenzione.

Articolo II.

(1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

(*a*) il termine « Regno Unito » designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord;

(*b*) il termine « Gran Bretagna » designa l'Inghilterra, il Galles e la Scozia;

(*c*) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;

(*d*) il termine « territorio », qualora si riferisca a una delle Parti contraenti, designa la Gran Bretagna o l'Italia, a seconda del contesto;

(*e*) il termine « imposta » designa l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna o la imposta sulle successioni e la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia, a seconda del contesto.

(2) (*a*) Ai fini della presente Convenzione, la questione se una persona era domiciliata al tempo del decesso nel territorio di una delle Parti contraenti sarà determinata secondo la legge vigente in quel territorio.

(*b*) Qualora, secondo le clausole del paragrafo precedente, il defunto sia considerato domiciliato nel territorio di entrambi i Paesi contraenti, questo caso è risolto secondo le seguenti regole:

(i) si considera domiciliato nel territorio del Paese contraente in cui aveva regolare residenza permanente al momento del decesso; se aveva regolare residenza permanente nel territorio di entrambi i Paesi contraenti, è considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente con cui aveva più stretti vincoli personali ed economici (centro di interesse vitale);

(ii) se il Paese contraente nel cui territorio il defunto aveva il suo centro di interesse vitale non può essere determinato, o se il defunto non aveva una regolare residenza permanente nel territorio di nessuno dei Paesi contraenti, è considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente in cui aveva dimora abituale;

(iii) se aveva dimora abituale nel territorio di entrambe le Parti contraenti, o di nessuna di esse, è considerato domiciliato nel Paese di cui aveva la nazionalità;

(iv) se aveva la nazionalità di entrambi i Paesi contraenti o di nessuno di essi, le autorità fiscali dei due Paesi decideranno la questione tramite mutuo accordo.

(3) Nell'applicazione delle norme della presente Convenzione, da parte di entrambi i Paesi contraenti, ogni termine non altrimenti definito, a meno che il contesto non richieda altrimenti, ha il significato che ha ai sensi della legge sulle imposte oggetto della presente Convenzione, in vigore nel territorio di quel Paese.

Articolo III.

(1) Qualora una persona, al momento del decesso, era domiciliata in qualsiasi parte del territorio di uno dei Paesi contraenti, il luogo in cui ciascun bene è situato è determinato, ai fini della imposizione e ai fini dell'articolo V e del credito da accordare secondo l'articolo VI, esclusivamente secondo le norme dell'articolo IV della presente Convenzione.

(2) Il paragrafo (1) di quest'articolo si applica se, e solo se, senza tener conto del suddetto articolo IV,

(*a*) la imposta è applicata sui beni secondo la legge vigente nel territorio di ciascun Paese contraente; oppure

(*b*) la imposta è applicata sui beni secondo la legge vigente nel territorio di uno dei Paesi contraenti e, salvo specifiche esenzioni, è applicata sugli stessi beni anche secondo la legge del territorio dell'altro Stato contraente.

(3) Il paragrafo (1) di quest'articolo non è applicato se, a causa della sua applicazione, derivasse la imposizione, nel territorio di uno degli Stati contraenti, di un bene che, senza tener conto di detto paragrafo, non sarebbe altrimenti soggetto all'imposta in quel territorio.

Articolo IV.

(1) Gli immobili sono considerati esistenti nel luogo ove si trovano; i diritti o gli interessi (diversi da quelli derivanti da titoli) che costituiscono beni immobili sono considerati esistenti nel luogo in cui si trova l'immobile al quale si riferiscono; la questione se i diritti o gli interessi costituiscano beni immobili è risolta secondo la legge del luogo dove è situato l'immobile al quale si riferiscono.

(2) I beni mobili (diversi da quelli per cui sono poste in seguito norme specifiche) e i diritti o gli interessi su questi beni (diversi da quelli derivanti da titoli) sono considerati esistenti nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, o, se *in transitu*, nel luogo di destinazione; i biglietti di banca, la carta moneta o altre forme di valuta riconosciute come aventi corso legale nel luogo di emissione, cambiali e pagherò cambiari sono ritenuti beni mobili ai fini di questo paragrafo.

(3) I crediti, garantiti o no, escluse le forme di crediti per cui sono poste norme specifiche in altra parte di questo articolo, sono considerati esistenti nel luogo dove il debitore risiedeva al momento della morte del *de cuius*.

(4) I conti bancari sono considerati esistenti nel luogo della succursale in cui era tenuto il conto.

(5) I titoli emessi da un Governo, o da una qualunque autorità, pubblica o locale, sono considerati esistenti, se al portatore, nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, e, se iscritti o registrati, nel luogo di iscrizione o di registrazione.

(6) Le azioni, le quote di capitale, le obbligazioni di una Società (incluse quelle possedute a mezzo di fiduciario, se la proprietà fiduciaria risulta evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nel luogo dove la Società è stata costituita.

(7) La partecipazione in una Società di persone è considerata esistente nel luogo in cui l'impresa era gestita; e se l'impresa era gestita in più luoghi, una proporzione adeguata della partecipazione è considerata esistente in ognuno di questi luoghi.

(8) L'avviamento, come elemento attivo di un commercio, impresa o professione è considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'impresa o la professione cui si riferisce erano gestiti; e se erano gestiti in più luoghi, una proporzione adeguata dell'avviamento è considerata esistente in ognuno di questi luoghi.

(9) Le navi, gli aeromobili e le quote relative sono considerati esistenti nel luogo di immatricolazione della nave o dell'aeromobile.

(10) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo di registrazione.

(11) I diritti d'autore, i diritti o le licenze ad usare qualunque bene coperto dal diritto d'autore, una patente, un marchio di fabbrica o un disegno sono considerati esisenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano erano esercitabili.

(12) I diritti o gli indennizzi da azioni *ex delicto* che sopravvivono a beneficio dell'eredità sono considerati esisenti nel luogo in cui tali diritti o indennizzi sono sorti.

(13) Ogni altra proprietà è considerata esistente nel luogo in cui il defunto era domiciliato alla data del decesso.

Articolo V.

(1) Nel determinare l'ammontare sul quale dev'essere calcolata l'imposta, sono concesse le deduzioni consentite dalle leggi vigenti nel territorio in cui la imposta è applicata.

(2) Quando la imposta è applicata nel territorio di uno dei Paesi contraenti sulla successione di una persona che al momento del suo decesso non era domiciliata in nessuna parte di tale territorio, ma era invece domiciliata in qualche parte del territorio dell'altro Stato contraente, non si tiene conto, nel determinare l'ammontare della imposta o dell'aliquota di essa, della proprietà situata al di fuori del territorio del primo Stato, a meno che questo paragrafo non si riferisca a imposte applicate nel territorio di uno Stato contraente su proprietà che cadono sotto una disposizione regolata dalla legge di quest'ultimo.

Articolo VI.

(1) Quando un Paese contraente applica la imposta su beni non situati nel suo territorio, ma in quello dell'altro Paese contraente, il primo Stato concede sullo ammontare della propria imposta (come altrimenti computata) riferibile a tali beni, un credito uguale all'ammontare della imposta applicata nel territorio dell'altro Stato contraente riferibile a tali beni (senza superare l'ammontare della imposta così applicabile).

(2) Ai fini di questo articolo, l'ammontare della imposta di uno Stato contraente attribuibile su ogni bene è accertato dopo aver tenuto conto di ogni credito, concessione o detrazione, o di ogni remissione o riduzione della imposta, che non si riferisca alla imposta pagabile nel territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo VII

Ogni reclamo per un credito o per un rimborso di imposta fondato sulle norme della presente Convenzione, deve essere presentato entro cinque anni dalla data del decesso della persona della cui eredità si tratta, o, se l'evento per cui la imposta è pagabile si verifica in data posteriore, entro cinque anni da quella data.

Articolo VIII.

(1) Le autorità fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali dei Paesi contraenti) necessarie per attuare le clausole della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per applicare le disposizioni di legge contro le evasioni alle imposte oggetto della presente Convenzione. Ogni informazione così scambiata sarà considerata segreta e non sarà rivelata ad alcuna persona non addetta all'Amministrazione, allo accertamento e alla riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate informazioni che possano rivelare un segreto o processo commerciale.

(2) Come è usato in questo articolo, il termine « autorità fiscali » significa:

(*a*) nel caso dell'Italia il « Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari »;

(*b*) nel caso della Gran Bretagna: « Commissioners of Inland Revenue » o i loro rappresentanti autorizzati;

(*c*) nel caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione si riferisce nell'articolo X) il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati;

(*d*) nel caso di tutti i territori a cui la presente Convenzione è estesa ai sensi dell'articolo IX, le autorità competenti in quel territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo IX.

(1) La presente Convenzione può essere estesa, sia nel suo complesso che con modifiche, a ogni territorio per le cui relazioni internazionali sia responsabile il Regno Unito, e che applichi imposte sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione, e ogni estensione del genere decorrerà dalla data e sarà soggetta alle modifiche e condizioni (comprese quelle relative al termine) stabilite e concordate fra i Paesi contraenti con note da scambiarsi a questo proposito.

(2) La cessazione della efficacia della presente Convenzione nei confronti del Regno Unito e dell'Italia ai sensi dell'articolo XII varrà per ogni altro territorio a cui la Convenzione fosse estesa con questo articolo, salvo accordi specifici in altro senso, stabiliti fra le Parti contraenti.

Articolo X.

La presente Convenzione si applica all'Irlanda del Nord e alla imposta di successione ivi vigente, come si applica alla Gran Bretagna e alla imposta di successione ivi vigente, ma può avere termine diverso per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, secondo le clausole dell'articolo XII.

Articolo XI.

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà applicabile alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.

Articolo XII.

La presente Convenzione resterà in vigore indefinitamente, ma ciascuno degli Stati contraenti potrà, non prima di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla per iscritto all'altro Stato attraverso le vie diplomatiche. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia per le successioni di persone morte alla data o dopo la data (non prima del sessantesimo giorno dalla data della notizia scritta) specificata nella denuncia scritta, o, se non è specificata la data, da o dopo il sessantesimo giorno dopo quello della notizia scritta.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, a ciò autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Londra, in duplice copia, il 15 febbraio 1966, nelle lingue italiana e inglese, avendo i due testi ugual valore.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
PADLEY

Per il Governo della Repubblica Italiana
GUIDOTTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO-LEGGE 11 settembre 1967, n. **794**.

Modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 6) dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, è modificato come segue:

« disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciale e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacità professionale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attività ».

Art. 2.

Il termine di un anno, previsto dal penultimo comma dell'art. 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, per le deliberazioni relative alle domande delle ditte attualmente iscritte negli albi provinciali, è prorogato di sei mesi.

Art. 3.

Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, è prorogato di sei mesi.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono trasmettere all'Istituto nazionale per il commercio estero le domande di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.

Art. 5.

Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TOLLOY — REALE — COLOMBO — PRETI — ANDREOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 55. — GRECO

DECRETO-LEGGE 11 settembre 1967, n. **795**.

Attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visti il Regolamento della Comunità economica europea n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e la Risoluzione del Consiglio dei Ministri della CEE in data 26 luglio 1966 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 183 del 5 agosto 1967 e concernente l'imputabilità al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) degli aiuti accordati alla produzione dell'olio di vinaccioli;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966 col quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e frutti oleosi nonchè dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle disposizioni del cennato regolamento comunitario n. 136/66 relativo all'olio da vinaccioli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 novembre 1966 e per la campagna di commercializzazione 1966-67 è concesso un aiuto alla produzione di olio greggio di vinaccioli.

E' escluso dall'aiuto previsto al comma precedente l'olio prodotto da vinaccioli denunciati ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 10 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

Art. 2.

L'aiuto di cui al precedente art. 1 è fissato per la campagna di commercializzazione 1966-67 in lire 58,80 per kg. di olio greggio prodotto, a partire dal 10 novembre 1966, da vinaccioli raccolti nel territorio nazionale nella campagna 1966-67 e lavorati fino a tutto il 31 luglio 1967.

L'ammontare complessivo dell'aiuto per la campagna di cui al presente articolo non potrà superare la somma di lire 1.031.000.000.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli, prodotto nella campagna 1966-67, l'aiuto ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati col presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A tale scopo i suddetti Ispettorati provvederanno ad espletare i servizi necessari onde assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, su conforme parere della Commissione provinciale di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, dispone il pagamento dell'aiuto di cui all'art. 2 con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'art. 60 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 5.

L'aiuto di cui al precedente art. 2 è concesso su domanda del produttore dell'olio di vinaccioli ed è subordinato alla presentazione da parte dello stesso di una dichiarazione della quantità di vinaccioli lavorati, corredata delle rispettive bollette di accompagnamento rilasciate dagli opifici.

Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante attestazione che per la corrispondente quantità di olio è stato assolto il pagamento dell'imposta di fabbricazione.

Le domande debbono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ove ha sede lo stabilimento di estrazione dell'olio di vinaccioli.

Per i vinaccioli provenienti da opifici non soggetti a vigilanza finanziaria o da singoli produttori la bolletta di accompagnamento sarà sostituita da una lettera di trasporto.

E' escluso dall'aiuto di cui al precedente art. 2 l'olio di vinaccioli destinato ad usi diversi da quello alimentare.

Art. 6.

La quantità di olio da prendere in considerazione per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente art. 2 è determinata applicando alle quantità di vinaccioli passati in lavorazione la resa media in olio del 14 %.

Art. 7.

Gli stabilimenti di estrazione dell'olio dai vinaccioli sono obbligati a indicare, dalla parte del carico, nel registro di carico e scarico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, anche la quantità di vinaccioli introdotti nello stabilimento con gli estremi della bolletta di accompagnamento prescritta per il trasporto di tali semi al precedente art. 5 del presente decreto.

Per i casi in cui non è prevista l'emissione della bolletta di accompagnamento, dovranno essere annotati sul registro di carico e scarico gli estremi della fattura di vendita o della nota di consegna.

Art. 8.

All'atto dell'importazione dei vinaccioli dall'estero l'importatore è tenuto a prestare una cauzione corrispondente alla misura dell'aiuto di cui al precedente art. 2 maggiorato del 20 %.

Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'importatore dovrà produrre una dichiarazione del competente comando della Guardia di finanza attestante l'uso al quale sono stati destinati i vinaccioli.

Nel caso che i vinaccioli siano stati destinati alla produzione di olio, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Da tale dichiarazione dovrà risultare altresì che l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha comunicato al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione che sul quantitativo di olio ottenuto dai vinaccioli importati non deve essere corrisposto l'aiuto di cui al precedente art. 2.

Trascorso il periodo di sei mesi dalla data di nazionalizzazione della merce senza che l'importatore presenti, corredata dalla dichiarazione di cui al comma precedente, istanza di restituzione della cauzione, tale cauzione è incamerata con provvedimento della competente Intendenza di finanza a favore dell'Erario.

Art. 9.

A modifica di quanto disposto con la Tabella *B* allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 769, la resa in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi di vinaccioli è fissata per la campagna di commercializzazione 1966-67 nella misura di 14 kg. per estrazione a solvente e di 14 kg. per estrazione a pressione.

Art. 10.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione prima di apporre il proprio visto sulla dichiarazione della ditta di cui al precedente art. 5 dovrà notificare alla ditta stessa il pagamento dell'imposta di fabbricazione per differenza fra la resa prevista nella Tabella *B* allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, e quella stabilita con il presente decreto.

Art. 11.

Per l'olio prodotto da vinaccioli lavorati nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 1966 e la data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione dell'aiuto di cui all'art. 2 è subordinata alla presentazione, da parte dei produttori di olio di vinaccioli, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, di una domanda, corredata da una dichiarazione di produzione dalla quale risultino le quantità di vinaccioli passate in lavorazione dal 10 novembre 1966 al 31 luglio 1967.

L'UTIF competente per territorio, appone su tale dichiarazione il proprio visto di conferma, sulla base delle dichiarazioni di lavoro ricevute ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

Il produttore di olio di vinaccioli, inoltre, dovrà attestare con altra dichiarazione che per i vinaccioli di cui al presente articolo non ha chiesto nè beneficiato dell'indennizzo ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

Art. 12.

E' demandato agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione il compito di accertare, con l'ausilio ove occorra anche della Guardia di finanza, che partite di olio di vinaccioli che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al precedente art. 2 non siano state destinate ad usi industriali.

Art. 13.

Chiunque espone scientemente nella dichiarazione di cui al precedente art. 11, ultimo comma, dati o notizie inesatte, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquantamila a lire duemilioni.

Art. 14.

Chiunque destina ad usi diversi da quello alimentare olio di vinaccioli che ha beneficiato dell'aiuto di cui al precedente art. 2 è punito con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

Art. 15.

L'esercente lo stabilimento di estrazione di olio dai vinaccioli che non trascriva o trascriva irregolarmente nel registro di carico e scarico le indicazioni richieste dal precedente art. 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 16.

L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalità ivi previste.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — RESTIVO — FANFANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1967.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 375, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 20 luglio 1967 il dott. ing. Alberto Bianchi cessando dalla carica di presidente del Magistrato alle acque di Venezia e provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì **30** *agosto* **1967**
Registro n. **20** *Lavori pubblici, foglio n.* **40**

(9244)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con vista medica e relative clausole particolari, presentato dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa 0-4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Estensione del territorio nel quale il Banco Ambrosiano, con sede in Milano, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 6 agosto 1949, 30 novembre 1965 e 8 agosto 1966, con i quali il Banco Ambrosiano, con sede a Milano, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Alessandria, Bergamo, Bologna, Como, Milano, Pavia, Piacenza, Roma, Torino, Varese, Abbiategrasso, Besana, Concorezzo, Monza, Seregno e Seveso (in provincia di Milano), Casteggio e Vigevano (in provincia di Pavia), Erba, Fino-Mornasco e Lecco (in provincia di Como), Luino (in provincia di Varese) e Firenze, nonchè in tutto il territorio delle province di Pavia e Piacenza;

Vista la domanda presentata dallo stesso Banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco Ambrosiano, con sede a Milano, coi decreti in data 6 agosto 1949, 30 novembre 1965 e 8 agosto 1966, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio delle seguenti regioni:

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Liguria e Veneto.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco Ambrosiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9681)

DECRETO PREFETTIZIO 31 agosto 1967.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1967, n. 28964, con il quale il dott. Giuseppe Marrone consigliere di 3ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Vercelli, veniva incaricato delle funzioni di segretario del predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Romano Di Giacomo;

Vista la lettera dell'Ufficio del medico provinciale di Novara in data 1° agosto 1967, n. 4593, con la quale si segnala in sostituzione del dott. Giuseppe Marrone il consigliere di 3ª classe dott. Antonio Buonaiuto, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Novara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Buonaiuto, consigliere di 3ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Novara, è incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Giuseppe Marrone.

Novara, addì 31 agosto 1967

Il prefetto: VILLA

(9529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Fasulo Pietro, cancelliere di seconda classe nella Pretura di Mazara del Vallo, contro la irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio.

(9414)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha diramato il nuovo fascicolo « Scambi con l'estero » contenente disposizioni di cui alla nota ministeriale n. 501529/107/4 del 14 luglio 1967.

(9411)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.358.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9435)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34 992.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9436)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.918.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9437)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.658.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9438)

Autorizzazione al comune di Boscochiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Boscochiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 742.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9439)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.622.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9440)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.499.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9441)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.868.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9442)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.820.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9443)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.248.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9444)

Autorizzazione al comune di Civitella Alfedena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Civitella Alfedena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.896.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9445)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9462)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.548.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e' l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9458)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.147.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9463)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Morciano di Leuca (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.105.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 12 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,68	622,75	622,78	622,78	622,60	—	622,76	622,78	622,68	622,80
$ Can.	578,53	578,65	578,50	578,65	578,40	—	578,60	578,65	578,50	578,75
Fr. Sv.	143,38	143,33	143,3550	143,325	143,30	—	143,315	143,325	143,32	143,35
Kr. D.	89,72	89,70	89,76	89,775	89,70	—	89,75	89,775	89,73	89,75
Kr. N.	87,05	87,05	87,08	87,08	87 —	—	87,05	87,08	87,05	87,07
Kr. Sv.	120,74	120,77	120,75	120,725	120,70	—	120,74	120,725	120,80	120,80
Fol.	173,50	173,21	173,22	173,215	173,25	—	173,23	173,215	173,21	173,22
Fr. B.	12,54	12,547	12,55	12,5480	12,55	—	12,5475	12,5480	12,54	12,545
Franco francese	126,92	126,90	126,90	126,915	126,80	—	126,90	126,915	126,93	126,95
Lst.	1733,55	1733,55	1733,80	1733,85	1733,25	—	1733,65	1733,85	1733,45	1733,70
Dm. occ.	155,63	155,60	155,64	155,60	155,50	—	155,605	155,60	155,62	155,62
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,1115	24,1150	24,10	—	24,1145	24,1150	24,11	24,11
Escudo Port.	21,62	21,62	21,62	21,625	21,60	—	21,62	21,625	21,62	21,62
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4050	10,4025	10,38	—	10,4025	10,4025	10,40	10,40

Media dei titoli del 12 settembre 1967

Rendita 5% 1935	103,55
Redimibile 3,50% 1934	100,80
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,425
Id. 5% (Ricostruzione)	96,55
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,775
Id. 5% (Città di Trieste)	95,75
Id. 5% (Beni Esteri)	95,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,205
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1967

1 Dollaro USA	622,77
1 Dollaro canadese	578,625
1 Franco svizzero	143,32
1 Corona danese	89,762
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,732
1 Fiorino olandese	173,222
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	126,907
1 Lira sterlina	1733,75
1 Marco germanico	155,602
1 Scellino austriaco	24,115
1 Escudo Port.	21.622
1 Peseta Sp.	10,402

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1967, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 326, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Parenti Tarcisio avverso il provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere la regolarizzazione della posizione assicurativa ed assistenziale I.N.P.S. relativa al periodo 1° giugno 1949-23 giugno 1951.

(9470)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

446° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1967, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 289, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Acqua Caruso », sita in territorio del comune di Salerno — originariamente accordata con decreto ministeriale 30 marzo 1940 alla signora Maddalena Preisig per la durata di anni novanta — è trasferita ed intestata a decorrere dal 3 aprile 1965, per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante, ai fratelli Francesco, Carlo, Matilde e Margherita Campione fu Alfredo, tutti rappresentati dal primo, residente in Salerno.

Decreto ministeriale 16 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 136, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Emo », sita in territorio del comune di Battaglia Terme, provincia di Padova, di cui è titolare il sig. Andrea Emo Capodilista, in base al decreto ministeriale 28 giugno 1965, è trasferita ed intestata, dalla data del presente decreto, alla Soc. per az. Immobiliare Battaglia Terme, con sede legale in Roma.

Decreto ministeriale 16 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 137, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonti di Cotilia », sita in territorio dei comuni di Castel S. Angelo e Cittaducale, provincia di Rieti, — conferita originariamente con decreto ministeriale 18 luglio 1939 per la durata di anni sessanta ai signori Filippo Stoli ed Emma Bonaccia in Stoli e con successivo decreto ministeriale 22 febbraio 1952 trasferita alla « Società Terme Acqua Cotilia - S.T.A.C. a r.l. » — è intestata, a decorrere dal 26 ottobre 1966, alla « Società Gestione Autostelli - SOGEA - Soc. per az. », con sede legale in Roma.

Decreto ministeriale 16 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 138, con il quale la Prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista di Riolo Bagni, titolare in base al decreto ministeriale 24 agosto 1933 della concessione della sorgente di acqua minerale solfurea denominata « Sorgente S. Giovanni di Rio Ferrato », sita in territorio del comune di Riolo Bagni, provincia di Ravenna, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 16 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 139, con il quale i signori Alarico, Augusto e Adelia Benedetti, rappresentati dal primo, domiciliato in Pergola, provincia di Pesaro, titolari in base al decreto ministeriale 21 febbraio 1935 della concessione della sorgente di acqua minerale solfurea denominata « Canneto », sita in territorio del comune di Pergola, provincia di Pesaro, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 16 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 140, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « La Salutare », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova — di cui è titolare a tutto il 15 febbraio 1975 il sig. Giuseppe Soldà fu Pietro, in base ai decreti ministeriali 16 febbraio 1955 e 16 giugno 1966 — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla signora Olga Ceretta in Squarcina, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 3 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 179, con il quale alla « Immobiliare Barriera » Società in nome collettivo di Onorata e Guglielmo Fekeza, ai signori Antonio Tommasini e Letizia Flora Baldan in Tommasini ed alla Soc. per az. S.I.R.A. (Società Imprese Ristoranti Alberghi), tutti rappresentati dalla signora Letizia Flora Baldan in Tommasini, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termominerale in località denominata « Espana » del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 3 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 152, con il quale al dott. Ugo Grimaldi, residente in Napoli, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Valeria e Consilia », sita in territorio del comune di Marano Equo, provincia di Roma, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Alessandria 11 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale la concessione dell'ampliamento da Ha. 1.16.80 ad Ha. 11 della concessione per acqua minerale « Feja », di cui al decreto prefettizio 11 luglio 1956, n. 29596, sita in territorio del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, conferita al signor Raffo Alfredo fu Andrea, domiciliato a Castelletto d'Orba, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorere dall'11 luglio 1966.

Decreto del prefetto della provincia di Pisa 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 12 maggio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale la concessione per l'utilizzazione della sorgente di acqua minerale denominata « Il Tesorino », in territorio del comune di Montopoli Valdarno, provincia di Pisa, assentita a favore della Soc. r. l. « Esercizio Sorgente Tesorino », con sede in Empoli, con il decreto prefettizio 17 luglio 1956, n. 1436/3, è prorogata di anni dieci fino al 17 luglio 1976.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 20 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 31 luglio 1967, registro n. 1 Interno, foglio n. 13, con il quale alla Società Lacco Ameno Terme, con sede in Milano, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Piazza S. Restituta », sita nella località omonima in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dal 19 aprile 1966.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 27 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 22 giugno 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « Ribattola », sita in territorio del comune di Incisa Valdarno, provincia di Firenze, accordata alla Soc. I.N.C.I.S.A. - Industria Nazionale Cementi Idraulici S. A., con sede in Firenze, è prorogata per la durata di anni dieci a decorrere dal 4 gennaio 1967.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 6 luglio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale l'area della concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° ed argille per porcellana e terraglia forte denominata « Viranda Cava Grande », sita nel territorio dei comuni di Lozzolo e Roasio, provincia di Vercelli, conferita alla S.p.A. « A.C.D.A.L. » - Antiche Cave Delmastro a Lozzolo, con sede in Gattinara, provincia di Vercelli, con decreto ministeriale 8 febbraio 1940 è ampliata da Ha. 56,70 ad Ha. 57.32.30.

(9415)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione delle convenzioni aggiuntive stipulate tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia ».

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1967, registrati alla Corte dei conti il 20 maggio 1967, sono state approvate le convenzioni aggiuntive stipulate tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali da una parte, e le Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », dall'altra, per l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(9417)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1967, registro n 63, foglio n. 316, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Rocco Luigi in data 19 luglio 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1967, registro n 63, foglio n. 315, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Zalaffi Iolanda in data 20 dicembre 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1967, registro n. 63, foglio n. 315, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Paderni Battista in data 20 dicembre 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

(9359)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Avviso di rettifica

Nel comunicato « Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria per la campagna di commercializzazione dei cereali 1967-68 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1967, n. 204, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 4533 prima colonna seconda riga, ove è scritto « termini » leggasi « termina »;

alla pagina 4533 seconda colonna terza riga, ove è scritto « 57 % » leggasi « 67 % », sessantaduesima riga, ove è scritto « 0,05 % » leggasi « 0,50 % »;

alla pagina 4537 seconda colonna decima riga, ove è scritto « Gagliano Monferrato » leggasi « Gagliano Castelferrato », venticinquesima riga, ove è scritto « Roslini » leggasi « Rosolini »;

alla pagina 4538 prima colonna prospetto granoturco prima riga detrazioni, ove è scritto « 0,60 % » leggasi « 0,80 % »;

alla pagina 4538 seconda colonna prospetto grano duro seconda riga detrazioni, ove è scritto « + 1 % » leggasi « — 1 % ».

(9527)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicebre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in meccanica;

C) Buona condotta;

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni trentadue.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del terrtiorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali rsultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) Nozioni fondamentali di fisica generale, di termotecnica e di tecnica del freddo;

2) Descrizione di una tecnica di misura nel campo della fisica generale, della termotecnica e della tecnica del freddo.

B) *Prove pratiche*:

1) Misure nel campo della fisica generale, della termotecnica e della tecnica del freddo;

2) Rappresentazione grafica delle misure precedenti.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di posizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o inconseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e raziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e)* rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h)* e *i)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h)* comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la

residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorita militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'doneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1967
Registro n. 7, *foglio n.* 183

(8647)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 maggio 1967, n. 2577, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Carcare, Bardineto, e nei consorzi di Spotorno-Bergeggi-Vezzi Portio e Zuccarello-Cisano sul Neva-Erli-Castelvecchio di Rocca Barbena, bandito con decreto n. 1297 del 15 marzo 1966, per posti vacanti al 30 novembre 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenute rinuncie dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Domenico Costante, residente in Albenga, è dichiarato vincitore della condotta medica di Bardineto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Bardineto e dell'Ufficio del medico provinciale.

Savona, addì 4 settembre 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

(9404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia vacante nella provincia di Pisa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 128/1 del 16 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico sanitaria dei comuni di Bientina, Buti e Calcinaia, vacante in provincia di Pisa;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pisa nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici di Pisa e del presidente del Consorzio fra i Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita nel modo che segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stoppani dott. Alberto, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Martucci dott. Filippo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Parvis prof. Daniele, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Pisa;

Monasterio prof. Gabriele, direttore della Clinica medica dell'Università di Pisa;

Casarosa dott. Aldo, ufficiale sanitario del comune di Cascina.

Segretario:

Sanfilippo dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni del Consorzio interessato.

Pisa, addì 30 agosto 1967

Il medico provinciale: TURSI

(9365)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1984/MP, del 26 maggio 1967, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si è resa vacante la condotta ostetrica di Bono;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta, alla concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1983/MP, del 26 maggio 1967;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alla ostetrica sottoelencata è assegnata la condotta a fianco indicata:

1) Usai Paola: Bono.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 31 agosto 1967

p. *Il medico provinciale:* CAMPUS

(9368)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.